

## **CONSULENTE ADR (trasporto merci e rifiuti pericolosi)**

### **Esenzioni sull'obbligo di nomina per gli speditori**

Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, cosiddetto "ADR", normato dal D. Lgs. 40/2000 e dal successivo Regolamento in merito, svolge i seguenti compiti: verificare le attività, le prassi e le procedure dell'impresa, redigere una relazione annuale, elaborare una relazione in caso di incidente quando rientra in determinati criteri previsti dall'ADR.

L'obbligo di nomina del consulente è prescritto nella sezione 1.8.3 del sopra indicato Regolamento anche per gli speditori, che spesso coincidono con i produttori (di rifiuti pericolosi); è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 07 agosto 2023 che regola i **casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR**, ed entra in vigore in data 05 ottobre 2023.

Nei nove articoli del decreto vengono esplicitati i casi di esenzione per:

- Natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
- Trasporti in colli
- Spedizioni occasionali
- Esclusione dal campo di applicazione

Tutte le aziende che non rientrano nei casi di esenzione **devono nominare il Consulente alla Sicurezza per il Trasporto stradale di merci e rifiuti pericolosi** (ADR).

Le aziende che rientrano nei casi di esenzione devono invece provvedere alla **formazione costante degli addetti coinvolti (almeno ogni due anni e se cambia il personale)**, con l'onere di registrare l'avvenuta formazione e conservarla per almeno 5 anni) e devono provvedere alla **tenuta di appositi registri** (inerenti al monitoraggio delle spedizioni eseguite annualmente, comprensivo di dati di classificazione, identificazione, esecuzione, quantità e tipo di confezionamento, anch'essi conservati per 5 anni) per l'esenzione parziale ADR 1.1.3.6 e/o per i trasporti occasionali alla rinfusa nei casi concessi.

Nel decreto non ci sono indicazioni riguardo le sanzioni per chi viola queste disposizioni; resta fermo che la mancata nomina di un consulente ADR (per chi ne ha l'obbligo) comporta sanzioni da 6.000 a 36.000 euro ed importanti responsabilità per il datore di lavoro e l'RSPP in caso di incidente (D. Lgs. 35/2010).

***Il contenuto della presente avendo esclusivamente carattere informativo non può essere considerato esaustivo, pertanto Alfasic S.r.l. rimane a disposizione per approfondire l'argomento.***

**Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro ufficio tecnico al numero: 0121/379890 (referente Ing. Giulio Petruzzo)**